

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario

- ❖ Articolo I Finalità
- ❖ Articolo 2 Gestione e organizzazione del servizio
- ❖ Articolo 3 Destinatari del servizio
- ❖ Articolo 4 Criteri di accesso e modalità di funzionamento del servizio
- ❖ Articolo 5 Autorizzazione per la riconsegna
- ❖ Articolo 6 Costi del servizio e modalità di pagamento
- ❖ Articolo 7 Rinuncia al servizio
- ❖ Articolo 8 Attività educative
- ❖ Articolo 9 Accompagnamento sugli scuolabus
- ❖ Articolo 10 Copertura assicurativa
- ❖ Articolo 11 Norme di comportamento Danneggiamenti
- ❖ Articolo 12 Verifiche
- ❖ Articolo 13 Segnalazioni e reclami
- ❖ Articolo 14 Rinvio alla normativa vigente

(Oggetto e finalità)

- 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.
- 2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito nel Comune di San Giovanni Valdarno per concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica agli alunni dalla scuola dell'infanzia sino al completamento della scuola primaria e secondaria di 1° grado, onde assicurare la frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l'innovazione educativa, didattica e formativa.
- 3. Il servizio è realizzato dall'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno nell'ambito delle proprie competenze, in base alla L. R. n. 32/02 e al D. M. 31.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con relativa Circ. n. 23/97, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2

(Gestione e organizzazione del servizio)

- 1. Il servizio è gestito dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di società e imprese esterne specializzate nel settore. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di gestire il servizio, totalmente o parzialmente, nelle modalità ritenute più opportune.
- 2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile e nulla deve agli utenti del servizio nei casi in cui il medesimo non possa essere regolarmente espletato, in tutto o in parte, per ragioni tecniche, cause meteorologiche o di forza maggiore, agitazioni e iniziative sindacali cui aderisca o partecipi il personale predisposto.
- 3. L'organizzazione del servizio è affidata al Dirigente dell'Area I Servizi.

ART. 3

(Destinatari del servizio)

- 1. Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno, frequentanti le scuole statali o paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di 1º grado ivi ubicate, e iscritti nella scuola di competenza secondo la zonizzazione scolastica.
- 2. Il servizio può altresì essere rivolto agli alunni non residenti ("fuori zona") frequentanti scuole con sede nel Comune di San Giovanni Valdarno compatibilmente con le risorse e le dotazioni economiche, organizzativo-gestionali, umane e materiali disponibili, e comunque garantendo un carattere di accesso prioritario al servizio stesso per i residenti del Comune.

ART. 4

(Criteri di accesso e modalità di funzionamento del servizio)

- 1. Il servizio viene realizzato per i gli alunni residenti o in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che frequentino le scuole di competenza secondo la vigente zonizzazione scolastica, e che risiedono ad una distanza, calcolata in metri secondo il percorso stradale pedonale più breve, pari o superiore a m. 500 dalla scuola frequentata.
- 2. Il servizio potrà essere fornito anche per distanze inferiori (richieste in deroga al presente regolamento) qualora l'itinerario di percorrenza presenti particolare pericolosità per l'intensità del traffico, per assenza di marciapiedi o banchine transitabili, per mancanza di attraversamenti

pedonali o impianti semaforici. Detta pericolosità dovrà essere accertata, dai competenti Uffici comunali su richiesta scritta degli interessati. Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado e per distanze comunque inferiori ai 1.500 metri, riscontrandone la necessità, può essere attivato un servizio di accompagnamento collettivo pedonale – cosiddetto "Piedibus".

- 3. Ulteriori estensioni del servizio o concessione dello stesso ad alunni residenti al di fuori delle zone di competenza scolastica ("fuori zona"), saranno valutate dall'ufficio competente. In ogni caso, le estensioni del servizio di cui ai commi 2) e 3) hanno validità annuale e sono subordinate alla disponibilità di posti sugli scuolabus e ai percorsi elaborati per l'anno scolastico di riferimento sulla base delle domande che rispondono ai requisiti dell'art. 3 del presente regolamento, garantendo in ogni caso la priorità di accesso al servizio agli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno.
- 4. E' possibile richiedere il servizio presso un recapito diverso dall'indirizzo di residenza; in questo caso, sia l'indirizzo di residenza che quello di recapito devono entrambi rispondere ai criteri di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3).
- 5. Al servizio di trasporto scolastico si accede mediante iscrizione su apposito modulo, secondo tempi e modalità di anno in anno stabilite dal Dirigente dell'Area I Servizi. Le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri che costituiscono ordine di priorità:
 - residenza;
 - lontananza della residenza dalla scuola, calcolata in metri secondo il percorso stradale pedonale più breve;
 - data di presentazione della domanda;

L'iscrizione è sempre riferita all'anno scolastico successivo a quello in cui la stessa viene effettuata e deve essere rinnovata di anno in anno.

- 6. Non appena chiuse le iscrizioni, analizzate le richieste e vista la conformità delle stesse al presente regolamento, il Dirigente dell'Area I Servizi, stabilisce l'elenco dei nuovi ammessi e dei non ammessi per l'anno scolastico di riferimento. Nel caso di iscrizione fuori termine, dove consentito e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si procede alle eventuali integrazioni. Sulla base dei nuovi ammessi, si provvede quindi all'aggiornamento complessivo degli iscritti al servizio di trasporto scolastico per l'anno di riferimento. Agli ammessi e ai non ammessi, sia che abbiano fatto domanda entro la scadenza prevista, sia che l'abbiano presentata fuori termine, sarà data comunicazione di ammissione o non ammissione a mezzo lettera oppure tramite semplice pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell'Ente.
- 7. Qualora rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate. Successivamente, l'Ufficio competente per il trasporto scolastico, in virtù degli orari di lezione antimeridiani e pomeridiani delle singole scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, forniti dai competenti Dirigenti scolastici, tenuto conto della disponibilità e compatibilità dei mezzi, delle risorse e della dotazione organica del servizio, organizza e predispone i percorsi degli scuolabus, considerando i nominativi degli iscritti e il loro indirizzo di recapito, la scuola frequentata, gli orari di andata e di ritorno e le relative fermate. Il servizio è inoltre svolto in base al calendario scolastico annualmente fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Toscana e articolato settimanalmente dal lunedì al sabato.
- 8. I percorsi sono articolati esclusivamente secondo tragitti che interessano le strade pubbliche o di uso pubblico. Si esclude il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private o vicinali e, comunque, in qualsiasi situazione pregiudizievole per la sicurezza degli utenti, del personale addetto e dei mezzi di trasporto.
- 9. Le fermate e gli orari vengono stabiliti dall'Ufficio competente. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo da ridurre al minimo la distanza da

- percorrere tra la fermata e l'abitazione, limitando al minimo gli attraversamenti pedonali e comunque sulla base delle esigenze di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza del servizio. Qualora gli orari di arrivo agli Istituti scolastici e di partenza dagli stessi non coincidano con quelli di effettivo avvio o termine delle lezioni, i primi possono variare, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste per il servizio.
- 10. I percorsi, con i relativi orari e fermate, restano comunque in regime di provvisorietà fino a 30 giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico. In questa fase saranno possibili tutti gli aggiustamenti tecnici ritenuti opportuni ai fini del servizio, quanto a percorso, orari e fermate, dandone tempestiva comunicazione ad utenti e Istituti scolastici. Decorsi 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, percorsi, orari e fermate sono da considerarsi automaticamente definitivi.
- 11. L'eventuale richiesta da parte degli utenti di variazioni delle fermate e degli orari, ovvero dell'estensione del servizio alla corsa duplice (andata e ritorno), qualora richiesto inizialmente per la corsa semplice (sola andata o solo ritorno), potrà essere soddisfatta solamente se ritenuta compatibile con le esigenze del servizio.
- 12. Nel caso in cui si verifichino cambi di residenza o di Istituto scolastico il servizio verrà erogato compatibilmente con le esigenze organizzative, la disponibilità dei posti sui mezzi del nuovo percorso e la necessità di non apportare modifiche peggiorative negli orari, itinerari e fermate. In ogni caso se la nuova destinazione non fosse più compatibile con i requisiti per la fruizione del trasporto scolastico, il servizio verrà sospeso e l'utente non sarà rimborsato del pagamento della tariffa di cui all'art. 6.

ART. 5 (Autorizzazione per la riconsegna)

- 1. Per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia alla fermata di arrivo è obbligatoria la presenza del genitore o di altra persona maggiorenne delegata a prendere in consegna il bambino. La delega ad altra persona che non sia il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata mediante dichiarazione contenuta all'interno del modulo di iscrizione al servizio, con la firma sia del delegante che del delegato. E' possibile designare più delegati. Qualora l'autista non trovi alla fermata alcuna persona autorizzata a riprenderlo, il bambino sarà riaccompagnato, al termine del percorso, presso la sede della Polizia Municipale.
- 2. Per i bambini del servizio che frequentano la scuola dell'obbligo, primaria o secondaria di 1° grado, il genitore all'atto dell'iscrizione, deve prendere atto delle modalità di svolgimento del servizio e confermare o meno l'autorizzazione (contenuta all'interno del modulo di iscrizione al servizio), alla discesa del minore alla fermata prestabilita anche in caso di assenza sua o di persona delegata, sollevando con ciò ogni responsabilità a carico dell'autista o dell'Amministrazione Comunale. In assenza di tale indicazione l'autista che non trovi alla fermata il genitore o suo delegato, tratterrà il bambino sullo scuolabus e sarà riaccompagnato, al termine del percorso, presso la sede della Polizia Municipale.
- 3. In caso di assenza ripetuta di persona incaricata per la riconsegna (nei casi previsti) e in mancanza di ulteriori indicazioni, l'Ufficio competente provvederà ad avvisare i genitori o chi esercita la potestà genitoriale e, qualora continui a mancare alla fermata di arrivo un adulto delegato a riprendere il bambino, disporrà la sospensione del servizio.

(Costi del servizio e modalità di pagamento)

- 1. Agli utenti del servizio di trasporto scolastico spetta il pagamento di una tariffa per l'anno scolastico di utilizzo, differenziato a seconda del tipo di corsa richiesta, duplice (andata e ritorno) o semplice (sola andata o solo ritorno), la cui corresponsione viene effettuata prima dell'inizio dell'anno scolastico attraverso il pagamento di un abbonamento annuale, che per i fruitori del servizio parziale è ridotto del 30% con le seguenti modalità:
 - a) versamento con soluzione unica (obbligatorio per gli utenti di corsa semplice);
 - b) versamento in due rate distinte da effettuare:

la 1° rata prima all'inizio dell'anno scolastico, la 2° rata entro il 10 gennaio dell'anno scolastico di riferimento.

- 2. L'entità della quota di compartecipazione e le eventuali variazioni sono stabilite mediante provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in accordo con i regolamenti e le disposizioni di volta in volta vigenti.
 - 3. Il mancato pagamento nel caso di versamento in due rate distinte della tariffa comporta la sospensione del servizio e lo stato di morosità, con la conseguente iscrizione a ruolo del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale e l'avvio delle previste procedure per il recupero dei crediti. L'avviso del mancato pagamento e dei provvedimenti suddetti in caso di inadempienza, sarà notificato alla famiglia a mezzo lettera raccomandata A.R. o, laddove non reperibile, raccomandata a mano con firma di ricevuta, recante contestualmente la data di scadenza entro e non oltre la quale provvedere a regolarizzare la propria situazione. Il provvedimento di sospensione decade con il pagamento degli importi dovuti.
 - 4. Dato che la somma pagata dall'utente non copre il costo effettivo del trasporto scolastico, ma consiste solo in un contributo al servizio, e in considerazione dell'esiguità dello stesso, non sono previste riduzioni, le eventuali agevolazioni o esoneri dal pagamento del servizio di trasporto scolastico avvegono solo su segnalazione motivata del Servizio di Assistenza Sociale, in accordo con i regolamenti e le disposizioni di volta in volta vigenti.
 - 5. Il Dirigente competente dispone ogni anno con propria Determinazione il formato e il contenuto della domanda di trasporto, le possibilità tecniche di pagamento e rilascio dell'abbonamento al servizio, le formule di diffusione e visibilità del servizio, ecc. Il Dirigente competente dispone altresì le verifiche sui pagamenti effettuati, nonché, nei casi di morosità, le misure di sospensione dal servizio e iscrizione a ruolo, con i tempi, i modi e risorse di volta in volta ritenuti più opportuni.

ART. 7

(Rinuncia al servizio)

- 1. Gli utenti che non intendano più avvalersi del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare rinuncia scritta e non saranno rimborsati per il periodo non usufruito. L'utente che non provveda a comunicare per scritto la rinuncia è considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti anche contributivi.
- 2. Per i fruitori di corsa duplice che effettuano il pagamento in due distinte rate e solo nel caso in cui la rinuncia al servizio avvenga prima del 10 gennaio dell'anno scolastico in corso è possibile evitare il pagamento della seconda rata.
- 3. Non sono ammesse rinunce temporanee al servizio.

(Attività educative)

- 1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e compatibilmente con le risorse umane e materiali esistenti, l'Amministrazione Comunale può utilizzare la società della quale si serve per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, per uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni ed attività culturali o sportive, incontri con alunni di altre scuole, soggiorni estivi ed attività similari.
- 2. Relativamente all'impiego degli scuolabus per le uscite didattiche delle classi durante l'anno scolastico, i Dirigenti scolastici devono predisporre il piano delle uscite nei termini stabiliti dall'ufficio comunale competente mediante apposita circolare inviata ad inizio anno e contenente i criteri, le modalità e le limitazioni con cui il servizio verrà espletato.
- 3. Nella programmazione e organizzazione del servizio di trasporto per le uscite didattiche e le attività a carattere educativo di cui al comma 1, deve essere data priorità a quelle iniziative che rientrano o sono collegate a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa o competizioni sportive scolastiche, predisposti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9

(Accompagnamento sugli scuolabus)

- 1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo che favorisce il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni comuni e il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
- 2. Il servizio di accompagnamento a bordo dei pulmini è obbligatorio solo per i bambini della scuola dell'infanzia, ai sensi della vigente normativa (art. 2 D.M. 31 gennaio 1997), o in presenza di bambini disabili.
- 3. Il servizio può essere effettuato ricorrendo a personale di associazioni o società e imprese esterne del territorio specializzate nel settore.

Compiti degli accompagnatori sono:

- a) vigilare sui bambini a bordo dello scuolabus;
- b) curare le operazioni di salita e discesa;
- c) provvedere, laddove occorra, alla consegna dei bambini al personale della scuola e alla riconsegna ai genitori o ai loro delegati.
- 4. La famiglia è tenuta ad assicurare l'accompagnamento e la vigilanza del proprio figlio dalla abitazione alla fermata fino all'arrivo del pulmino e viceversa.

ART. 10

(Copertura assicurativa)

L'Amministrazione Comunale provvede a che tutti gli utenti, il personale di servizio, gli accompagnatori e i mezzi con cui viene effettuato il trasporto scolastico, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

(Norme di comportamento - Danneggiamenti)

- 1. Durante la permanenza sugli scuolabus, pur in considerazione delle fasce di età e della tipologia dell'utenza, si richiede un comportamento improntato a civiltà, disciplina e rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi gli autisti o gli accompagnatori, e dei mezzi, restando seduti per l'intero tragitto ed evitando eccessi verbali o gestuali. Gli utenti, una volta a bordo del mezzo, devono seguire le norme di comportamento come ad esempio:
 - Prendere rapidamente posto e rimanere seduti fino alla fermata stabilita,
 - Posizionare lo zaino ed altri contenitori scolastici a terra;
 - Non affacciarsi al finestrino;
 - Non alzare il tono di voce e non disturbare gli altri.
- 2. In caso di segnalazione di comportamenti particolarmente scorretti o incivili, nonostante richiami o ammonizioni, fatte le debite valutazioni in merito alla natura e gravità degli stessi, il Dirigente dell'Area I Servizi può disporre la sospensione temporanea o permanente dal servizio, da notificare alla famiglia con lettera raccomandata.
- 3. Qualora da parte degli utenti venga arrecato qualsiasi danno ai mezzi di trasporto, il personale di servizio ne darà tempestiva comunicazione il Dirigente dell'Area I Servizi che, con provvedimento motivato, documentato e notificato alla famiglia a mezzo lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, può decidere l'esclusione temporanea o definitiva dell'alunno dal servizio. In casi di particolare gravità e previo documentazione e quantificazione del danno, potrà altresì essere valutata l'ipotesi di risarcimento, con eventuale rivalsa in sede giurisdizionale nei confronti dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 12

(Verifiche di funzionalità)

Il Dirigente dell'Area I - Servizi può disporre periodiche verifiche del servizio di trasporto scolastico, mediante la presenza a bordo degli scuolabus di addetti dell'Ufficio competente che dovranno presentare resoconti scritti onde procedere alle opportune valutazioni.

ART. 13

(Segnalazioni e reclami)

Per segnalazioni e reclami si fa riferimento ai regolamenti e alle disposizioni comunali vigenti in materia. Segnalazioni o richieste urgenti che riguardano le fermate (o episodi avvenuti a bordo dei mezzi in servizio) possono essere inoltrate al Dirigente dell'Area I - Servizi che, fatti gli accertamenti del caso, provvederà a fornire le opportune spiegazioni o ad adottare le eventuali misure correttive.

ART, 14

(Rinvio alla normativa vigente)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

| | | _ | | - | _ | è | subordinata | all'esecutività | della | Delibera | di |
|--|--|---|---|---|---|---|-------------|-----------------|-------|----------|----|
| approvazione del Consiglio Comunale n del | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | | | | | | | | |
| La sua effettiva applicazione decorre dall'anno scolastico | | | | | | | | | | | |